

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Agli Iscritti O.G.R.U.
Loro sedi

CIRCOLARE N° 3/2011 del 21/04/2011

COMPETENZA IN MATERIA DI REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA ALLA LUCE DEL P.TO 6 DEL D.M. 14/01/2008 (NTC 08).

Cari Colleghi,

a fronte di specifiche richieste di iscritti che hanno sottoposto al Consiglio dell'O.R. umbro un quesito in merito alle competenze in materia di redazione e sottoscrizione della Relazione Geotecnica, problematica anche questa emersa in maniera più specifica con l'entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC08) che prevedono per le relazioni geologica e geotecnica due distinti elaborati con diversi contenuti, l'argomento in oggetto è stato approfondito e ne è stato richiesto l'esame da parte dell'Ufficio Legale.

Dall'esame della normativa vigente e della giurisprudenza rilevante in materia è emerso quanto segue:

a) Il p.to 6.2.2 comma 5 delle NTC 08, dovrà essere interpretato senza confondere il concetto di "responsabilità" del progettista con quello di "competenza" alla redazione e sottoscrizione della Relazione Geotecnica. A tale riguardo, il p.to 6.2.2 comma 5 delle NTC 08 dovrà essere inteso nell'unico significato compatibile con il tenore letterale, l'interpretazione sistematica e la gerarchia delle fonti: trattasi di norma contenuta in un regolamento ministeriale (D.M. 14/01/2008) che, senza incidere in punto di competenze professionali (a loro volta previste e disciplinate dalle sovraordinate norme di legge e di regolamenti governativi emanati tramite D.P.R., che prevedono una competenza concorrente del geologo e dell'ingegnere – ma non di altre professioni – nella redazione e sottoscrizione della Relazione Geotecnica), estende la responsabilità in materia di modellazione geotecnica al progettista, e ciò anche se il progettista - come in concreto può accadere - non è né ingegnere né geologo, unici professionisti competenti a redigere e sottoscrivere la Relazione Geotecnica (relazione "specialistica" del progetto esecutivo strutturale).

b) Da quanto precede, discende che laddove pervenga ad un Ente Pubblico una Relazione Geotecnica redatta e/o sottoscritta da qualsiasi soggetto diverso dal geologo e/o ingegnere (es. geometri, architetti, periti agrari, etc.), il funzionario responsabile dell'Ente Pubblico avrà **l'obbligo di non accettarla**, richiedendo - ai sensi della normativa vigente e della relativa giurisprudenza - una Relazione Geotecnica redatta e/o sottoscritta da geologo o da ingegnere, ai quali soltanto, in via esclusiva e concorrente, è riservata la competenza professionale (e la correlata responsabilità) in materia geotecnica (ferma restando la responsabilità del progettista, ove soggetto diverso).

c) Diversamente operando, il funzionario compierebbe una **violazione delle norme vigenti così come interpretate dalla giurisprudenza, con potenziali ricadute:**

c.i) sulla legittimità amministrativa del permesso a costruire assentito (in caso di impugnativa da parte di terzi controinteressati) ed esporrebbe l'Ente Pubblico di appartenenza (oltreché sé medesimo in via di rivalsa) al **rischio di un'azione risarcitoria per l'illegittimità dell'atto:**

c.ii) considerando la sopra descritta "riserva" professionale in materia geotecnica a favore dei geologi e degli ingegneri, pare ipotizzabile, inoltre, anche la **responsabilità penale (concorsuale)** del funzionario pubblico, nella misura in cui agevoli il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 C.p.) compiuto dal progettista, che non sia ingegnere né geologo, nel redigere e sottoscrivere la Relazione Geotecnica, risultando, le altre categorie di progettisti, tutte prive di legittima competenza in materia geotecnica (per la configurabilità del concorso di persone nel reato di cui all'art. 348 C.p., si veda Cass. pen., sez. VI, 09/04/2009, n. 17893 secondo cui: *"Risponde, a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un'attività professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato"*).



IL PRESIDENTE
Oliviero Lolli